



Comune di Laureana di Borrello

Città Metropolitana di Reggio Calabria

COPIA

ORDINANZA N. 10 del 08-07-2026 - R.G. n. 24 del 08-07-2026

Oggetto:

DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI NEL PERIODO ESTIVO. PULIZIA E MANUTENZIONE DEL VERDE E DEI TERRENI PRIVATI

L'anno duemilaventisei addì otto del mese di luglio,

Il Sindaco

Premesso che:

- il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 attribuisce ai Comuni, tra l'altro, le funzioni relative all'attuazione della attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi;

- ai sensi dell'art. 3 della legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi", e delle relative linee guida approvate con D.M. 20 dicembre 2001, le attività antincendio vanno annualmente disciplinate dal "Piano Regionale per la Programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi";

Vista la nota (prot. nr. 4933 del 17.06.2026) inoltrata a questo Ente dalla Regione Calabria – UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione, Difesa del Suolo. Avente ad oggetto "Piano Antincendio Boschivo 2026";

Vista la deliberazione nr. 185 del 22.04.2026 della Giunta Regionale recante ad oggetto: "Approvazione Piano Regionale per la prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi – anno 2026";

Visto il Programma Regionale per le attività di sviluppo nel settore della Forestazione e per la gestione delle Foreste anni 2025-2026 approvato dalla Regione Calabria – UOA Politica della Montagna, Foreste, Forestazione;

Rilevato che in considerazioni delle caratteristiche del territorio comunale, la Regione Calabria, con decreto del presidente della giunta regionale, individua ogni anno il periodo di massima pericolosità solitamente tra il 15 giugno e il 15 ottobre di ogni anno, fatta salva l'eventualità di estendere lo stesso in relazione all'andamento climatico;

Considerato che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati proprietari di appezzamenti

di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, con l'avanzare della stagione estiva e la presenza di elevate temperature ambientali, potrebbe divenire fonte di innesco per pericolosi incendi;

Considerato, altresì, che una parte rilevante degli incendi boschivi sul territorio comunale è causata dalla mancanza di pulizia dei terreni incolti o dall'accensione impropria di fuochi;

Evidenziato inoltre che eventuali incendi potrebbero arrecare gravi danni al patrimonio ambientale, immobiliare di proprietà pubblica o privata, alle infrastrutture e agli impianti vari di pubblico servizio nonché potrebbero rappresentare pericolo per la pubblica incolumità per le persone e per la fauna selvatica presente sul territorio comunale;

Valutato, inoltre, che lo stato di incuria dei terreni prossimi alle strade e alle aree urbane ed extraurbane costituisce altresì pericolo per l'igiene e la salute pubblica, permettendo il proliferare di ratti, serpenti e insetti nocivi;

Considerata la necessità di eseguire il taglio della vegetazione incolta, arbusti, sterpaglie e quanto altro al fine di scongiurare rischi derivanti da incendio o proliferazione di infestanti, oltre che prevenire rischi per la salute e l'incolumità pubblica nonché salvaguardare la sicurezza stradale;

Valutata la necessità di vietare l'accensione dei fuochi, non solo nelle aree boschive ma anche nelle strade e nei sentieri che l'attraversano, nelle siepi, negli argini e nei fossi ed in qualunque altro luogo che, per le sue caratteristiche, sia potenzialmente pericoloso per lo sviluppo degli incendi;

Rilevato che, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, è doveroso adottare un provvedimento per obbligare i proprietari di appezzamenti di terreno di provvedere alla manutenzione e pulizia di campi, siepi, rami e sterpaglie delle proprietà private prospicienti le strade comunali e non;

Ritenuto pertanto di dover eseguire interventi di prevenzione nonché di evitare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo di incendi;

Vista la Legge 21/11/2000, n. 353 "Legge – Quadro in materia di incendi boschivi";

Visto il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 "Codice della protezione civile";

Vista la Legge 12/07/2012, n. 100 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15/05/2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Visti gli articoli 423 e ss., 650 e 652 del Codice Penale; Visti gli artt. 29 -30 – 31 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli artt. 892 (distanze per gli alberi) e 894 (alberi a distanza non legale) del Codice Civile; Visto il D.lgs. 152/06 s.m.i.; Visto l'articolo 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

ORDINA

1. Con decorrenza **dal 15 giugno e fino al 15 ottobre 2026**, salve le eventuali deroghe che dovesse prevedere l'Organo Regionale con propri successivi provvedimenti, nel territorio di questo Comune è fatto divieto:

- Di accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli nei boschi e nei terreni cespugliati;
- Di usare motori, fornelli inceneritori che producono faville o brace nei boschi o nei terreni cespugliati;
- Di gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in transito sulle strade e/o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nei

terreni cespugliati;

- Di inoltrare auto nel bosco e parcheggiare con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con dell'erba secca;
- Di abbandonare rifiuti nei boschi, in discariche abusive e/o in aree incolte cespugliate;
- Di generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco, di bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui di potature, di giardinaggio o usare sostanze infiammabili nelle aree suddette;
- Di usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;
- Di compiere ogni operazione che possa creare pericolo immediato d'incendio;

ORDINA

2. Con decorrenza a far data dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale e per non oltre 20 giorni a tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo dei fondi rustici, aree di pertinenza di fabbricati e di ogni altra destinazione o uso che fronteggiano strade comunali e vicinali o aree o spazi pubblici di qualsiasi tipo ed importanza e comunque a tutti i proprietari di terreni incolti in genere di provvedere alle seguenti opere a tutela del territorio:

- taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute nei terreni incolti oltre il confine stradale comunale e vicinale, che nascondono la segnaletica o prospicienti spazi e aree pubbliche in modo da non recare ostacolo alla sicurezza della circolazione stradale e che non compromettano la visibilità;
- taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico in modo da non restringere o danneggiare le strade;
- mantenere puliti gli attraversamenti di cunette antistanti le strade stesse;
- i proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati e degli edifici;

Inoltre:

- I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di immobili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i proprietari/detentori di immobili commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo, ove necessario, all'assistenza della Forza Pubblica;
- I proprietari di aziende zootecniche e/o ricoveri per animali hanno l'obbligo permanente, di lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombera da vegetazione, di larghezza non inferiore a mt. 10,00.

E' vietato, procedere allo smaltimento dei residui vegetali di qualsiasi genere tramite la combustione degli stessi.

Le prescrizioni antincendio restano in vigore dal 15 giugno al 15 ottobre e comunque per tutto il periodo in cui vige il rischio elevato di incendio boschivo.

3. Con decorrenza immediata ed entro e non oltre 20 gg dalla pubblicazione della presente ordinanza, nel territorio di questo Comune, Enti e privati possessori, dovranno provvedere in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, ad eliminare per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 10,00, la sterpaglia, la

vegetazione secca in genere presente.

DISPONE

1. nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione amministrativa determinata ai sensi del Codice della Strada.
2. Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò d'incendio durante il periodo dal 15 Giugno al 15 Ottobre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 5.000,00 e non superiore ad euro 50.000,00, ai sensi dell'art.10 della Legge n° 353 del 21.11.2000 e ss.mm.ii..
3. Salvo i casi previsti dal Codice Penale o da leggi speciali in materia, le infrazioni alla presente Ordinanza saranno punite dall'art. 7 bis del D. L.vo n. 267/2000;
4. E' fatta salva infine ogni altra sanzione e pagamento di somma derivante da normativa regionale
5. Qualora sia accertato che la mancata osservanza della presente Ordinanza possa costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità, l'Amministrazione Comunale potrà agire sostitutivamente in danno agli Enti e privati possessori, a qualsiasi titolo;

RICORDA

che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è invitato a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

- Numero Unico Emergenza: 112
- **Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, numero emergenza 115;**
- **Numero Emergenza Ambientale Carabinieri Forestali 1515;**
- **Numero verde regionale per la segnalazione di incendi boschivi:
800 496 496**

COMUNICA CHE

Avverso il presente provvedimento, può essere proposto, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L. 241/1990, entro 30 giorni dalla pubblicazione/notificazione, ricorso al Prefetto di Reggio Calabria, o, in via alternativa, entro 60 giorni dalla pubblicazione/notificazione, ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo competente, oppure, in via alternativa, il ricorso al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971) n. 1199 entro 120 (centoventi) giorni

DISPONE

che la presente Ordinanza venga:

- a) **resa nota al pubblico** mediante pubblicazione sul sito del Comune, affissione all'Albo Pretorio;
- b) **trasmessa**, per quanto di competenza:
 - Alla Prefettura UTG di Reggio Calabria;
 - Al Sig. Presidente della Giunta Regionale Calabria;
 - Al Dipartimento Regionale U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo;
 - Al Questore di Reggio Calabria;
 - Al Comandante Stazione Carabinieri Forestali Laureana di Borrello;
 - Al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro;
 - Al Comandante Stazione Carabinieri di Laureana di Borrello;
 - Al Settore F- Polizia Locale del Comune di Laureana di Borrello;
 - Al Settore D Tecnico I;
 - Al Settore D Tecnico II;
 - All'Azienda Calabria Verde – sede di Catanzaro;
 - All'Azienda Calabria Verde – sede di Cittanova;

IL SINDACO
F.to Alberto Morano

PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 24-07-2026.

Li, 09-07-2026.

ILRESP. PUBBLICAZIONE

F.to Antonio Impusino